

AZIENDA SANITARIA LOCALE
P E S C A R A

**DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI**

UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO
DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO

Il giorno **27 Febbraio 2020**, nella sede ASL Pescara, in Via R. Paolini, 47, il Dott. GIUSEPPE BARILE, Dirigente Responsabile della struttura semplice a valenza dipartimentale UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato giusta deliberazione n° 1321 del 29/11/2018, nell'esercizio delle funzioni di cui alla deliberazione n° 705 del 28/06/2012, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 87 / TEP

OGGETTO: Esecuzione sentenza Corte di Appello di L'Aquila - Sezione per le controversie di lavoro e Previdenza - numero 461/2019 R.G. 733/2018 in relazione ad appello proposto da personale dipendente di ambito comparto contro ASL Pescara.

UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato Il Dirigente Responsabile Dott. Giuseppe BARILE

Premesso che:

- la Corte di Appello di L'Aquila - Sezione per le controversie di lavoro e Previdenza, ha pronunciato la Sentenza numero 461/2019 R.G. 733/2018 dell'anno 2019, pubblicata il 13/06/2019, nel procedimento deciso all'udienza di discussione del 13/06/2019, acclusa alla presente quale parte integrante e sostanziale;

- il procedimento è stato promosso da 66 dipendenti con profilo professionale di Infermiere, contro l'ASL Pescara, avverso la sentenza di rigetto di primo grado numero 610/2018 emessa dal Tribunale di Pescara in funzione del Giudice del Lavoro in data 20/09/2018;

- con la prefata sentenza la Corte in parola ha provveduto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado impugnata, a dichiarare il diritto di 58 dei 66 ricorrenti ad essere retribuiti per le prestazioni di lavoro rese nel tempo impiegato oltre l'orario del normale turno per scambiarsi le consegne con i colleghi precedenti o successivi e per indossare o dismettere la divisa di lavoro, quantificando a tal fine la durata media di detti incombeni in quindici minuti complessivi per ciascun turno, il tutto nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dalla data di notifica alla convenuta delle diffide in atti, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo;

- con medesima sentenza è stata integralmente rigettata la domanda proposta da 8 lavoratori;

Ritenuto:

- pertanto, dover dare esecuzione alle sentenze di cui all'oggetto della presente determinazione in punto di pagamento delle prestazioni di lavoro rese nel tempo impiegato oltre l'orario del normale turno per scambiarsi le consegne con i colleghi precedenti o successivi e per indossare o dismettere la divisa di lavoro e, per l'effetto, ricostruire il monte ore da riconoscere come retribuzione a ciascun ricorrente;

Considerato che:

- il periodo da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del tempo impiegato oltre l'orario del normale turno per scambiarsi le consegne con i colleghi precedenti o successivi e per indossare o dismettere la divisa di lavoro, da quantificarsi nel limite complessivo di minuti quindici per ogni turno di lavoro prestato nei limiti della prescrizione quinquennale, decorre a ritroso dalla data di notifica presso l'ASL Pescara della diffida prodotta da ciascun ricorrente e termina per tutti alla data del 21 maggio 2018; la copia di ciascuna diffida viene allegata al presente documento quale parte integrante e sostanziale;

- il termine finale del 21 maggio 2018, come dianzi individuato, corrisponde alla data di sottoscrizione del CCNL Comparto Sanità Triennio 2016-2018 che per la prima volta ha dettato la disciplina collettiva dell'orario di lavoro, in merito ai tempi di vestizione/svestizione divisa e passaggio di consegne, all'articolo 27; la predetta disciplina è stata recepita ed applicata in azienda con regolamentazione approvata attraverso l'adozione della deliberazione del Direttore Generale numero 1378 del 10/12/2018 e con decorrenza 22 Maggio 2018;

- che, per quanto sopra, il periodo temporale oggetto di ricostruzione decorre, per ciascun ricorrente, dalla data calcolata a ritroso da quella di presentazione della diffida e sino al 21 maggio 2018, salvo assunzioni in servizio successive o cessazioni dal servizio anticipate, nonché ad eccezione dei periodi di assenza a qualsiasi titolo;

- la misura del riconoscimento dei 15 minuti per ciascun turno di lavoro discende, come precisato in sentenza, dalle previsioni del sopravvenuto articolo 27, comma 12, del CCNL Comparto Sanità del 21 Maggio 2018, ove è espressamente stabilito che nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate;

Evidenziato, nello specifico, che:

- lo scrivente ufficio ha provveduto al ricalcolo del tempo di presenza prestato da ciascun ricorrente, tenuto conto dei parametri sopra evidenziati, tenuto conto delle timbrature individuali obliterate oltre ciascun turno di servizio assegnato, riconoscendo fino ad un massimo di 15 minuti complessivi per vestizione, svestizione, passaggi di consegne, per i soli 58 ricorrenti nei confronti dei quali la Corte ha accolto l'appello in parziale riforma della sentenza di primo grado impugnata (sentenza 610/2018 emessa dal Tribunale di Pescara);

- le risultanze del calcolo sono contenute, per ciascun dipendente e per ciascuna annualità, nell'allegato riepilogo voci, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che detto ricalcolo ha determinato un monte ore complessivo da retribuire pari a 654;

Rilevato che:

- a seguito di controlli effettuati, in merito alla esecuzione in oggetto, è stato verificato che la dipendente D.M.R. Matricola 42820, collocata in quiescenza dal 01/07/2018, è risultata in passato beneficiaria di compensi erogati in data 27/02/2018 in esecuzione della sentenza del Tribunale di Pescara numero 688/2017, per le medesime pretese avanzate con ricorso di cui in premessa;

- la liquidazione in favore della D.M.R. Matricola 42820 viene dunque a costituire doppio adempimento per la medesima obbligazione a causa di un utilizzo improprio dello strumento processuale che, nel caso di specie, darebbe luogo - attraverso la soddisfazione di un credito inesistente in quanto già soddisfatto - ad un risultato non conforme a quello che la procedura legale ha inteso assicurare secondo diritto;

- per quanto sopra occorre procedere allo storno delle somme liquidate alla ex dipendente D.M.R. Matricola 42820, come da report allegati, con rinvio a successivi atti e scritture per le sistemazioni contabili conseguenti;

Evidenziato altresì che la retribuzione spettante a ciascun dipendente per il tempo di presenza in azienda come sopra ricalcolato, viene quantificata nella quota di retribuzione oraria in godimento per ciascun ricorrente, e che, pertanto, le predette 654 ore determinano un importo complessivo per competenze lorde pari ad Euro 166.184,17, oltre oneri a carico Azienda nonché interessi legali per Euro 3.212,17;

Dato atto di aver rilevato le voci di conto come da indicazione del Servizio Economico Finanziario e che, nello specifico, gli oneri derivanti dall'esecuzione delle sentenze debbano essere ascritti al conto 0203020001, denominato Fondo rischi per contenzioso personale dipendente;

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi esplicitati in premessa, la somma complessiva di Euro 122.935,47, a lordo delle trattenute a carico dipendente, cui aggiungere interessi legali pari ad Euro 3.212,17, nonché competenze a carico Azienda, per spettanze dovute in esecuzione della Sentenza numero 461/2019 R.G. 733/2018 dell'anno 2019, pubblicata il 13/06/2019, al personale elencato nel dettaglio nominativo contenuto nell'allegato prospetto Riepilogo Voci, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono altresì evidenziate le competenze lorde individuali per ciascuna annualità di competenza;

2) DI RILEVARE la complessiva somma di € 169.396,34 alla pertinente voce della contabilità economico patrimoniale anno 2020 così come segue:

- € 122.935,47 per Competenze spettanti, sulla voce di conto 0203020001, denominato Fondo rischi per contenzioso personale dipendente;

- € 3.212,17 per Interessi Legali spettanti, sulla voce di conto 0203020001, denominato Fondo rischi per contenzioso personale dipendente;

- € 43.248,70 per Oneri a carico Azienda, sulla voce di conto 0203020001, denominato Fondo rischi per contenzioso personale dipendente, di cui:

* € 10.449,51 per Irap;

* € 32.799,18 per Contributi Previdenziali;

3) DI RINVIARE a successivo provvedimento l'annullamento della liquidazione effettuata in favore della ex dipendente D.M.R. Matricola 42820 per le conseguenti sistemazioni contabili;

4) DI APPROVARE numero 95 pagine allegate al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

5) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nell'albo pretorio on-line aziendale ad eccezione degli allegati d'anzì approvati, che non formano oggetto di pubblicazione in applicazione del principio di proporzionalità di cui al Decreto Legislativo 196/2003, disponibili ai sensi del formale accesso ex Legge 241/90 e s.m.i.;

6) DI CONFERIRE al presente provvedimento la clausola di immediata esecutività.

UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO

F.to Il Collab. Ammin.vo Profess.le
(Dott.ssa Marilea Cantagallo)

F.to La Posizione Org Proponente
(Rag. Luigi Olivieri)

F.to Il Dirigente
(Dott. Giuseppe Barile)

La presente determinazione è inviata:
in copia originale a:

- UOC Affari Generali e Legali - AAGG -
- UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato - UOSD-TEP -

in copia conforme a:

- Collegio Sindacale

in copia conforme agli altri Uffici interessati:

- UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria; - BGEF -
- UOC Dinamiche del personale; - UOC-DP -
- UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi; - ABS -
- UOC Servizi Tecnici Manutentivi; - STM -
- UOC Ingegneria Clinica; - IC -
- UOSD Sistemi Informativi; - SI -
- UOC Direzione Amministrativa del Territorio - DAT -
- Ufficio Formazione e Polo Didattico; - FPD -
- Ufficio Economato; - ECO -
- UOS Qualità URP Comunicazione Istituzionale; - URP -
- UOSD Controllo di Gestione e Flussi Istituzionali - CDG -
- UOS Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna; - PPS -
- UOC Direzione Amministrativa dei PPOO; - DAPO -
- UOC Direzione Medica PPOO; - DMPO -
- UOC Integrazione Ospedale Territorio; - IOT -
- Dipartimento di Prevenzione; - DIP -
- Dipartimento di Salute Mentale; - DSM -
- Dipartimento di Medicina; - DIP -
- Dipartimento di Chirurgia; - DIP -
- Dipartimento Materno Infantile; - DIP -
- Dipartimento dei Servizi; - DIP -
- Dipartimento Diagnosi e Cura Tumori; - DIP -
- Dipartimento Ematologia, Trasfusionale Biotecnologie; - DIP -
- Dipartimento Emergenza Urgenza; - DIP -
- UOC Area Distrettuale Pescara; - ADP -
- UOC Area Distrettuale Montana; - ADMo -
- UOC Area Distrettuale Metropolitana; - ADMe -

Atto annotato sul registro interno delle determinazioni dirigenziali dell'UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato, ai fini della pubblicità legale.

La presente copia è conforme all'originale agli atti.

Il Collaboratore Amministrativo
Professionale Proponente
(Dott.ssa Marilea Cantagallo)